

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Nino Pino Balotta”

Via Salita Il del Carmine, 19 - Tel 090/9761133 – Fax 090/9763196

meic899002@pec.istruzione.it - meic899002@istruzione.it

C.F. 83001330832

98051 - BARCELLONA P.G. - (ME)



Circolare n° 21

I.C. "BALOTTA" - BARCELLONA P. G.
Prot. 0006739 del 23/09/2019
09 (Uscita)

Ai referenti di plesso

Al Personale Docente

Agli alunni ed alle famiglie

Al sito web

Oggetto : divieto di fumo nell'Istituzione Scolastica.

VISTO : D.L. 12.09.2013 n°104

Il Dirigente Scolastico

ricorda al personale scolastico e a tutta l'utenza che, in base al Decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo nelle scuole viene esteso, oltre che nei locali chiusi, anche alle aree all'aperto di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e relativamente all'uso della sigaretta elettronica. Si porta il contenuto dell'art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104, che stabilisce quanto segue:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.": quindi è vietato fumare sia nei locali interni sia nei cortili delle scuole;
2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie;
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, si ricorda che

È VIETATO:

- fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne (giardini e cortili) di tutti i plessi dell'Istituto;
- utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi di tutti i plessi dell'Istituto.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e visitatori eventuali che si trovino nelle aree di cui sopra. Per quanto sopra, chiunque violi il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

Per gli ALUNNI che saranno sorpresi a fumare dentro i locali e/o nelle aree di competenza della scuola, saranno tempestivamente informati i genitori e, oltre alle sanzioni di tipo disciplinare, saranno previste delle sanzioni pecuniarie (multe), a carico dei genitori, come previsto dalla

normativa. I genitori, responsabili dei minori, dovranno provvedere personalmente al pagamento delle multe. I collaboratori scolastici e i docenti sono tenuti alla massima vigilanza sul rispetto delle norme, segnalando allo scrivente, con la massima tempestività, eventuali episodi di violazione delle presenti disposizioni. I referenti di plesso espongono la presente circolare in ogni plesso, in modo ben visibile all'esterno.

Il Dirigente Scolastico

individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i referenti e vicereferenti di plesso con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica;
- notificare tramite il DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare;

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Genovese Luigi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N° 39/1993

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. del..... l'anno il giorno
..... del mese di alle ore circa nei locali del
..... sede di via Comune di, il sottoscritto
....., in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e
contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che: il sig. /la
sig.ra..... nat.... a..... (.....) il e
residente a (.....), via..... n., documento d'identità
..... ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto
.....

Eventualmente: il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente
stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:

.....

Al trasgressore è pertanto comminata un' ammenda pari a € che potrà essere
pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune
istruzioni. Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:

.....
.....

Il trasgressore.....

Il verbalizzante

VERBALE DI CONTESTAZIONE

Verbale n. / (anno)

Struttura _____ Funzionario accertante _____

l'anno ____ il giorno ____ del mese di _____ nei locali _____

alle ore _____

il sottoscritto _____ funzionario incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente Scolastico n. ____ del _____;

ha accertato che il sig. _____ nato a

_____ il _____ residente in _____

alla via _____ identificato con _____

in servizio presso (se dipendente) _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto _____

(sorpreso nell'atto di fumare; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.).

In presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni, nei locali nei quali vige il divieto di fumo e in cui è costantemente esposto apposito cartello di avviso del divieto di fumo riportante le indicazioni previste dal D.P.C.M. 23.12.2003.

Il _____ trasgressore _____ dichiara

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00 e da Euro 55,00 ad Euro 550,00 qualora venga commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981, modificato dall'art. 52 del d.lgs. 231/1998, per l'oblazione dell'illecito accertato è ammesso il pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione degli estremi della violazione, della somma di: € 27,50 (minimo della sanzione amministrativa prevista), € 55,00 (doppio del minimo della sanzione amministrativa prevista) - poiché la violazione è stata effettuata in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a 12 anni, come sopra indicato - da effettuarsi:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di _____;

2. con delega alla propria banca al pagamento;

3. presso gli uffici postali.

Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio BNA e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo – IC Balotta - Me). Qualora il trasgressore si

avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione a

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

.....

Il funzionario accertante

.....